

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto **Ferruzzi Marco**

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale Deposito di GNL nel porto di Napoli

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro: illegittimità della procedura

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

1. Simulazione dell'impatto sulla viabilità non veritiera

PREMESSO CHE

- La Kuwait Petroleum Italia (Q8) ha conferito incarico alle società SMEI srl e B&P Logistic di eseguire uno studio mirato alla determinazione delle interferenze che si potrebbero verificare sulla viabilità cittadina nella zona interessata dalla presenza di un flusso veicolare di autobotti (ATB) adibite al trasporto di combustibile (GNL, Gas Naturale Liquefatto), sul percorso dalla Darsena Vigliena (sede di un futuro deposito carburante) all'imbocco autostradale e viceversa;
- Lo studio è contenuto nell' Appendice A - Studio sul Traffico Terrestre (Doc. No. P0020206-1-H1 Rev. 0 - Marzo 2021) allegata alla documentazione per la Valutazione Impatto Ambientale;
- La raccolta delle informazioni sul traffico a base della simulazione è stata eseguita dalle società incaricate allo stato della circolazione nei mesi di giugno/luglio come richiesto espressamente dalla Q8;
- Gli stessi professionisti incaricati di redigere lo studio ammettono che i dati ricavati dalle loro analisi vanno presi con cautela in quanto il periodo di rilevazione viene definito "particolare";
- La particolarità viene dagli stessi professionisti motivata asserendo che gli studi si sono svolti: *"...a ridosso di un periodo di sospensione della quasi totalità delle attività produttive e commerciali, e conseguente lenta ripresa, di molte di esse, a causa dell'epidemia di Covid-19, che ha determinato una notevole alterazione degli ordinari flussi di traffico della circolazione veicolare; nei mesi estivi generalmente si registra un notevole calo del volume di traffico veicolare nell'ambito di realtà metropolitane; il percorso ipotizzato per il tratto Darsena Vigliena - Autostrade, è stato interessato da lavori all'impalcato del viadotto ferroviario (da imbocco in via Ponte dei Granili a Via G. Ferraris)."*

SI OSSERVA CHE

La scelta del "particolare" periodo indicata dalla Q8 ai professionisti incaricati per la redazione dello studio non consente di ottenere risultati attendibili essendo la simulazione basata su dati non rispondenti alle normali condizioni di traffico del territorio. Lo studio avrebbe dovuto tendere a simulare una situazione quanto più vicina alla realtà dei fatti, cosa che le indicazioni date dalla Q8 ai professionisti che hanno condotto lo studio non hanno permesso di fare. L'inappropriatezza del periodo di analisi, pertanto, a parere dello scrivente, non giustifica la cautela suggerita dai professionisti autori dell'analisi nel considerare le conclusioni a cui lo studio giunge ma **pregiudica il lavoro che non può essere ritenuto valido ai fini della valutazione dell'impatto sul traffico cittadino.**

2. Incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP

PREMESSO CHE

- Il PTCP di Napoli, adottato in via preliminare nel 2003, in seguito all'entrata in vigore della L.R 16/2004, è stato rielaborato al fine di adeguarlo e uniformarlo ai criteri, alle analisi, agli obiettivi e alle prescrizioni

introdotta dalla nuova normativa regionale in materia di governo del territorio. A seguito di ciò è stata redatta la proposta di PTCP approvata in giunta nel dicembre 2007. Nel 2008, inoltre, la Relazione, le Norme di Attuazione e l'elaborato P.05.0 nonché un nuovo documento P.05.1 *“Descrizione ambienti insediativi locali”* sono stati aggiornati e approvati con Delibera di Giunta n° 747 del 8.10.2008;

- Nell'ambito della valorizzazione e riarticolazione del sistema urbano, le linee strategiche prevedono per la città di Napoli la realizzazione di nuove centralità tra cui quella dell'area orientale attraverso l'integrazione dei servizi pubblici e privati di livello superiore, la qualificazione/riconversione e promozione delle attività produttive e la promozione di servizi alle imprese, cogliendo in particolare le opportunità offerte dalle aree industriali dismesse;
- Per individuare con maggior dettaglio le linee strategiche da perseguire il PTCP ha individuato ventidue Ambienti insediativi locali (AIL);
- L'area in cui si vorrebbe realizzare il deposito di GNL ricade nell'ambiente insediativo locale primo (Area napoletana), in particolare nel sub-ambito 33 (Napoli Quartieri Orientali);
- Uno degli obiettivi prioritari del PTCP, per questo sub-ambito, è la riqualificazione della vasta periferia che intende trasformare un territorio uniformemente degradato in un sistema di quartieri urbani, ognuno dei quali deve trovare al suo interno – anche per effetto di una maggiore e meglio organizzata offerta di attrezzature e spazi pubblici – quanto occorre per una confortevole dimensione cittadina di rango metropolitano. Il Piano, dunque, propone la riqualificazione strategica dell'area orientale di Napoli per una trasformazione da area industriale degradata a nuova centralità urbana integrata, nel contesto della riorganizzazione policentrica e reticolare del territorio provinciale, in accordo con le indicazioni del PTR. In particolare, per la riconversione della zona orientale è prevista l'integrale riconfigurazione dell'assetto urbano e ambientale, a partire dal progressivo allontanamento degli impianti petroliferi.

SI OSSERVA CHE

Il progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale confligge con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP puntando di fatto a realizzare nell'area orientale ricompresa nel sub ambito 33 un nuovo insediamento industriale in disaccordo con l'obiettivo di riqualificazione dell'area orientale di Napoli e il progressivo allontanamento degli impianti petroliferi.

3. Incompatibilità con le indicazioni contenute nella Variante del piano regolatore generale della città di Napoli adottata e inadeguatezza del piano regolatore portuale vigente

PREMESSO CHE

- La variante al P.R.G. di Napoli, approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 323 del 11 giugno 2004, individua nella dismissione dell'area petrolchimica della zona orientale e della collegata darsena petroli, esistente nell'ambito portuale, la preconditione per qualsiasi programma di riqualificazione ambientale dell'area e di sua destinazione a nuovi insediamenti per attività produttive non inquinanti;
- Il comma 2 dell'art.29 delle Norme di attuazione del P.R.G. prevede testualmente che *“le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili sono determinate dal piano regolatore portuale ai sensi*

della legge n.84 del 28 gennaio 1994”;

- Il comma 3 del succitato articolo prevede che “*nelle more dell’approvazione del piano di cui al precedente comma 2, sono consentiti gli interventi conformi al vigente piano regolatore portuale e successive varianti*”;
- tra le specificazioni cui il piano regolatore portuale deve attenersi, il comma 5 dell’art. 29 indica:
 - “*la dismissione di tutte le attrezzature e gli impianti relativi al traffico petrolifero per le quali si prevede una nuova localizzazione al di fuori del golfo di Napoli, previo accordo con la regione Campania e le altre amministrazioni competenti*” e sottolinea che “... *Nelle more della nuova localizzazione e per il tempo, a tal fine strettamente necessario, sono consentite trasformazioni orientate esclusivamente al miglioramento della sicurezza e dell’impatto ambientale*”;
 - “*La sistemazione delle aree in prossimità del confine orientale dell’ambito portuale [...] finalizzata a formare uno spazio per i giovani e il tempo libero, a migliorare i collegamenti tra il quartiere di San Giovanni e la linea di costa, da riqualificare salvaguardandone il profilo naturale e valorizzando il patrimonio d’archeologia industriale, a cominciare da una idonea utilizzazione della centrale elettrica di Vigliena da dismettere*”;
- il piano regolatore portuale attualmente vigente è quello approvato con D.M. 2478 del 27 aprile 1958 e ss.mm.ii;
- nel 1958 il porto di Napoli era ricompreso in un’area che andava dal Molo San Vincenzo e dalla Diga Duca degli Abruzzi fino alla Diga Duca D’Aosta;
- al fine di adeguare la pianificazione portuale alle nuove esigenze del porto di Napoli, a partire dall’anno 2020 è stato redatto un nuovo piano regolatore portuale, ai sensi della Legge 84/94;
- il procedimento amministrativo di approvazione del nuovo Piano regolatore portuale non è ancora concluso, per cui vige lo strumento del 1958.

SI OSSERVA CHE

Il progetto per il nuovo deposito costiero di GNL non è conforme alle previsioni contenute nella variante del P.R.G. della città di Napoli né a quanto previsto dal Piano Regolatore Portuale vigente né è ricompreso nelle previsioni di modifica oggetto del procedimento di approvazione del nuovo Piano regolatore Portuale. Infatti, **l’attuale destinazione prevede esclusivamente la mera movimentazione di prodotti petroliferi, senza stoccaggio.**

4. Mancato coinvolgimento dei cittadini (attività Seveso)

PREMESSO CHE

- Il 26 giugno 2015, con l’emanazione del decreto legislativo n°105, l’Italia ha recepito la direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
- la direttiva Seveso III pone in carica al Comune l’obbligo di informare i cittadini e promuovere una consultazione popolare per ogni nuovo progetto d’impianto a rischio d’incidente rilevante, nonché in caso di insediamenti o infrastrutture intorno agli stabilimenti esistenti in grado di aggravare il rischio d’incidente rilevante.

SI OSSERVA CHE

La cittadinanza non è mai stata coinvolta né informata sulle procedure in atto tese alla realizzazione del deposito costiero di GNL.

5. Illegittimità del bando emanato dall'Autorità Portuale Mar Tirreno Centrale per il rilascio di una concessione demaniale della durata di 30 anni per la realizzazione e gestione di un deposito costiero GNL

PREMESSO CHE

- il 26 gennaio 2018 l'AdSP ha pubblicato un Avviso per raccogliere "manifestazioni di interesse" per la realizzazione e gestione di un deposito costiero GNL nel porto di Napoli per poi avviare una procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- in data 5 novembre 2020 con la delibera n. 231 l'allora Presidente dell'AdSP, Pietro Spirito, approvava *"l'avvio della procedura per il rilascio di una concessione demaniale della durata di 30 anni per la realizzazione e gestione di un deposito costiero GNL avente capacità di 20.000 metri cubi all'interno del porto di Napoli, ubicato al Molo Vigliena all'interno della Darsena Petroli (...)"*
- Nella succitata delibera viene richiamato esplicitamente un "progetto preliminare" approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23/6/2020 ma manca qualsiasi riferimento che possa far risalire alla approvazione del progetto preliminare da parte del Ministero.
 - La vaghezza con cui la citata delibera n.231 richiama alla approvazione del progetto preliminare del deposito costiero da parte del MISE evidenzia la circostanza che autorizzazione non sia mai stata ottenuta o che comunque non era stata rilasciata alla data di emanazione del bando da parte dell'AdSP. Tale circostanza viene richiamata anche da una interrogazione parlamentare indirizzata al Ministero della Transizione Ecologica.
(<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1185195> Atto n. 4-05279 Senato della Repubblica Italiana, XVIII Legislatura).

SI OSSERVA CHE

La mancanza dell'approvazione del progetto preliminare da parte del MISE renderebbe illegittimo il bando di gara finalizzato al rilascio del titolo concessorio ai sensi dell'art. 18 L.84/94, comma 9 bis e avviato con la citata delibera 231 dall'allora presidente dell'AsDP, Pietro Spirito.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Napoli, lì 07 giugno 2021

Il dichiarante

